



Policy sulla Gestione delle Segnalazioni

SOMMARIO

POLICY SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	1
1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA E OBIETTIVI.....	3
3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI AZIENDALI.....	4
5. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
6. SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING.....	4
7. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE.....	5
8. SEGNALAZIONI IN MALAFEDE	5
9. CANALE DI COMUNICAZIONE INTERNA.....	5
10. CANALE DI COMUNICAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA	6
11. SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ	6
12. CASI DI ESCLUSIONE.....	7
13. REQUISITI E MISURE AI FINI DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI	7

1. DEFINIZIONI

DEFINIZIONI	DESCRIZIONE
SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING	Comunicazione di violazioni che attengono a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità di Rai e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 o violazioni dei Modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ovvero illeciti, atti od omissioni attinenti al diritto dell'Unione Europea così come specificati nel D.Lgs. 24/2023
SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ	Comunicazione di irregolarità che attiene a comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili a dipendenti, collaboratori o soggetti terzi, che ledono l'interesse o l'integrità della Rai
WHISTLEBLOWER	Persona fisica che effettua la Segnalazione di Whistleblowing
SEGNALANTE	Persona fisica che effettua la Segnalazione di Irregolarità
PERSONA COINVOLTA	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
FACILITATORE	Persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
CONTESTO LAVORATIVO	Attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, D.Lgs. 24/2023
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

2. PREMESA E OBIETTIVI

Rai riconosce che le segnalazioni svolgono un ruolo chiave nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti irregolari ed illeciti, contribuendo anche al rafforzamento del Sistema di Gestione dei Controlli Interni aziendale e si impegna a fornire protezione alle persone che inviano segnalazioni, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente documento costituisce una policy che individua i principi di riferimento, le linee guida ed i principali obiettivi da perseguire nell'ambito della gestione delle segnalazioni e, con decorrenza 15 luglio 2023, sostituisce la precedente "Procedura sulla gestione e trattamento delle segnalazioni (anche anonime)" approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019.

Le attività di gestione delle segnalazioni - sia di whistleblowing che di irregolarità - di Rai sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC), che potrà avvalersi del supporto della Direzione Internal Audit¹.

¹ Alle segnalazioni pervenute precedentemente al 15 luglio 2023 continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla "Procedura sulla gestione e trattamento delle segnalazioni (anche anonime)", approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019. Pertanto, le segnalazioni pervenute fino al 14 luglio 2023, sono gestite dalla Direzione Internal Audit.

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento è costituita dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito “Decreto”) - al quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento - che “disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI AZIENDALI

- Codice Etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (MOGC 231)
- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC)
- Policy sulla Protezione dei Dati Personali
- Policy sulla Tutela del Patrimonio Informativo Aziendale

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente policy si applica alle segnalazioni che riguardano Rai e costituisce atto di indirizzo generale per le società controllate. Come previsto dal Regolamento dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo, resta salva l’autonomia gestionale e operativa delle stesse società nella realizzazione di un autonomo sistema di gestione delle segnalazioni.

Le società controllate trasmettono, per opportuna conoscenza, al RPC della capogruppo le segnalazioni ricevute e gli esiti delle relative istruttorie, attraverso flussi informativi periodici.

6. SEGNALEZIONE DI WHISTLEBLOWING

La Segnalazione di Whistleblowing può essere trasmessa a Rai da parte di una persona fisica che, a diverso titolo, intrattiene, ha intrattenuto o è in procinto di intrattenere (nel caso in cui la segnalazione attenga ad informazioni acquisite nella fase precontrattuale) un rapporto di lavoro, di collaborazione o, più in generale, contrattuale con Rai (ad esempio dipendenti, consulenti, collaboratori - anche di società fornitrici di Rai – tirocinanti e volontari, ex dipendenti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza).

Le violazioni che possono essere segnalate in applicazione del “Decreto” devono attenersi a comportamenti, atti od omissioni di cui il Whistleblower sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio Contesto lavorativo.

È opportuno che il Whistleblower indichi chiaramente nell’oggetto della comunicazione che si tratta di una Segnalazione di Whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. Qualora la segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso da quello titolato a riceverla e la segnalazione stessa non sia qualificata come Segnalazione di Whistleblowing, quest’ultima potrebbe non essere gestita.

7. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

Ad eccezione dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione, o civile per dolo o colpa grave, il Whistleblower/Segnalante, nonché la Persona Coinvolta nella segnalazione, il Facilitatore, le persone citate e coloro che hanno un particolare rapporto che li lega al Whistleblower/Segnalante (es. persone del medesimo Contesto lavorativo e che sono legate al Whistleblower da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado) non possono subire alcuna Ritorsione, al ricorrere delle condizioni previste dal “Decreto”.

I motivi che hanno indotto la persona ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

8. SEGNALAZIONI IN MALAFEDE

Al momento della segnalazione il Whistleblower/Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni/irregolarità segnalate siano vere.

Rai garantisce adeguata tutela dalle segnalazioni effettuate in malafede (ad es. calunnie o diffamatorie), censurando la condotta dei relativi segnalanti, riservandosi ogni azione nei loro confronti ed informando in tali casi i soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione.

Quanto sopra, fermi restando i profili di rilevanza disciplinare.

9. CANALE DI COMUNICAZIONE INTERNA

Al fine di agevolare l'invio e la ricezione delle segnalazioni e garantire la riservatezza dell'identità del Whistleblower/Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona eventualmente citata, viene utilizzato un unico canale di segnalazione interna, il cui accesso, consentito attraverso diverse modalità, è definito e reso noto dall'azienda a tutti i potenziali segnalanti tramite apposite comunicazioni e informazioni presenti nei siti web intranet/internet aziendali.

Rai assicura il trattamento delle segnalazioni pervenute garantendo che siano esaminati i fatti segnalati purché risultino circostanziati e verificabili in un tempo ragionevole e, ferme restando le specifiche tempistiche previste dal “Decreto” per le segnalazioni di Whistleblowing, nel rispetto dei principi di obiettività e diligenza professionale.

A tale riguardo le segnalazioni si distinguono in:

- generiche: segnalazioni il cui contenuto non riporta elementi di fatto sufficienti a consentire la successiva fase di accertamento. Tali segnalazioni, laddove non fosse possibile acquisire ulteriori elementi dal segnalante, vengono archiviate;
- circostanziate: segnalazioni che riferiscono di fatti, eventi o situazioni che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito o irregolarità (ad es., la tipologia di illecito o irregolarità commesse, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati, ecc.), descritte con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica di fondatezza.

Le segnalazioni circostanziate si distinguono a loro volta in:

- a. *verificabili*: qualora sia possibile in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati;

- b. *non verificabili*: qualora non sia possibile, anche sulla base della limitatezza degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

10. CANALE DI COMUNICAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il “Decreto” prevede per il Whistleblower, oltre alla ordinaria facoltà di effettuare segnalazioni attraverso il canale interno, anche la possibilità di:

- inviare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) segnalazioni attraverso un canale di comunicazione esterno, indipendente e autonomo. Le condizioni per ricorrere alla segnalazione esterna, previste all’art. 6 del “Decreto”, sono le seguenti:
 - a. non è previsto il canale di segnalazione interna, ovvero non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del “Decreto”;
 - b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
 - d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- effettuare una divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. In tale caso i benefici della protezione sono garantiti nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui all’art. 15 del “Decreto”:
 - a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
 - b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

11. SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ

Posto che, come indicato in premessa, le segnalazioni possono costituire un’importante misura utile al rafforzamento del Sistema di Gestione dei Controlli Interni aziendale, Rai si riserva la facoltà di valutare anche le Segnalazioni di Irregolarità, che non rientrano nel Whistleblowing e che restano escluse dalle specifiche previsioni del “Decreto”.

Le attività istruttorie vengono avviate secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Possono essere gestite nell’ambito delle Segnalazioni di Irregolarità anche le segnalazioni anonime, ossia effettuate senza chiara identificazione del soggetto segnalante. Rai, tuttavia, auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l’identità del Segnalante - la cui riservatezza è garantita in tutte le fasi del processo di ricezione e gestione della segnalazione - risultando in questo modo più agevole approfondire i fatti segnalati anche attraverso interlocuzioni dirette.

Sono considerate anonime le segnalazioni che:

- a) sono trasmesse mediante posta ordinaria e che:
 - non rechino alcuna sottoscrizione da parte del Segnalante;
 - rechino una sottoscrizione illeggibile o che non consenta di individuare il Segnalante in maniera univoca;
 - pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con ragionevole certezza.
- b) sono trasmesse mediante posta elettronica o a mezzo della piattaforma informatica (di cui in seguito) senza fornire l'identità. In tali ipotesi, sebbene sia possibile trasmettere una segnalazione anche senza formale autenticazione da parte del Segnalante, questo ha tuttavia la possibilità di indicare i propri riferimenti per essere contattato. La piattaforma informatica consente al segnalante anonimo una interazione con la struttura dedicata mediante l'utilizzo del codice di autenticazione specifico fornito automaticamente al momento di invio della segnalazione anonima.

Le segnalazioni anonime vengono gestite quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con sufficiente dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o di specifiche qualifiche, menzione di settori aziendali, eventi, comportamenti determinati, circostanze di tempo e di luogo, etc.).

12. CASI DI ESCLUSIONE

A prescindere dalla qualificazione che viene attribuita dal Whistleblower/Segnalante alla comunicazione trasmessa, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente policy - e dunque non vengono gestite ma eventualmente smistate alle Direzioni competenti - le lamentele ed i reclami riconducibili all'attività commerciale/produttiva della Rai (es. canone di abbonamento, ricezione segnale televisivo/radiofonico, opinioni relative alla programmazione o ai conduttori); le rimozioni, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (ad esempio le segnalazioni riguardanti rivendicazioni lavorative, vertenze sindacali, conflitti interpersonali tra la persona segnalante ed un altro lavoratore o figure gerarchicamente sovraordinate); le comunicazioni riguardanti disfunzioni organizzative o fatti già precedentemente noti e trattati - ivi compresi quelli che attengono a situazioni/comportamenti che sono già stati oggetto di precedenti istruttorie, salvi i casi in cui vengano presentati significativi elementi nuovi adeguatamente circostanziati - o comunque oggetto di contenziosi (giudiziali, stragiudiziali o amministrativi) pendenti tra Rai e dipendenti o soggetti terzi e presidiati dalla funzione legale e/o dalle altre funzioni aziendali competenti.

Sono escluse le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea e/o nazionali come indicati dall'art 1, co. 2, lett. b del "Decreto" e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono altresì trattate come segnalazioni le notizie pubblicate sui media e le comunicazioni di pubblica diffusione effettuate da organismi esterni all'azienda.

13. REQUISITI E MISURE AI FINI DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La gestione delle segnalazioni ricevute ed il relativo trattamento dei dati personali sono effettuati da Rai nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili ed in coerenza con quanto previsto al riguardo dalla normativa interna in materia di protezione dei dati personali e di tutela del patrimonio informativo aziendale.

Ciò premesso, la comunicazione delle informazioni utili ai fini dell'istruzione e trattazione della segnalazione è consentita - nei limiti strettamente necessari - e in particolare:

- nei confronti dei responsabili apicali delle aree di attività interessate dalla segnalazione;
- nei confronti dei soggetti in posizioni organizzative di linea incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione;
- solo nei casi in cui la conoscenza delle informazioni sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di accertamento;
- ai fini del reporting secondo quanto regolato dalla normativa interna.